

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

# Ordinanza sul personale federale (OPers)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>1</sup> sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 39 cpv. 2–4*

<sup>1</sup> Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 2,5–3 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

<sup>3</sup> Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del 1–2 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

<sup>4</sup> Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio può essere aumentato del 0,5 per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio

*Art. 49b cpv 1*

<sup>1</sup> La somma dei premi di prestazione e dei premi spontanei non può superare, per anno civile, il 10 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

*Art. 73 cpv. 1 e 2, lett. a*

<sup>1</sup> Un premio di fedeltà è attribuito dopo dieci anni d'impiego e, in seguito, ogni cinque anni fino a che l'impiegato ha compiuto il 45° anno d'impiego.

<sup>2</sup> Il premio di fedeltà consiste:

*a. Abrogato*

<sup>1</sup> RS 172.220.111.3

II

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2016.

<sup>2</sup> L'articolo 39 capoversi 2–4 entra in vigore il 1° ottobre 2015.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova